

Ministero dell'interno

Decr. 17/07/2018

Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2018, n. 207.

Epigrafe

Premessa

Titolo I

Disposizioni generali e comuni

Capo I

Ambito di applicazione e determinazione dei posti disponibili

Art. 1. *Concorsi disciplinati dal decreto*

Art. 2. *Determinazione dei posti disponibili per i concorsi*

Titolo II

Disposizioni per la disciplina dei concorsi pubblici

Capo I

Disposizioni generali e comuni

Art. 3. *Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi*

Art. 4. *Bando di concorso*

Art. 5. *Domanda di partecipazione ai concorsi*

Art. 6. *Riserve di posti e preferenze*

Art. 7. *Prova preselettiva*

Art. 8. *Archivio informatico dei quesiti*

Art. 9. *Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi*

Art. 10. *Svolgimento della prova preselettiva*

Art. 11. *Formazione della graduatoria della prova preselettiva*

Art. 12. *Commissioni esaminatrici*

Art. 13. *Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali*

Art. 14. *Composizione delle commissioni per le prove di efficienza fisica e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali*

Art. 15. *Valutazione dei titoli*

Art. 16. *Formazione ed approvazione della graduatoria*

Capo II

Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia

Art. 17. *Commissione esaminatrice*

Art. 18. *Prove d'esame*

Art. 19. *Titoli valutabili*

Capo III

Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia

Art. 20. *Bando di concorso*

Art. 21. *Domanda di partecipazione ai concorsi*

Art. 22. *Commissione esaminatrice*

Art. 23. *Prove d'esame*

Art. 24. *Titoli valutabili*

Art. 25. *Formazione e approvazione della graduatoria*

Capo IV

Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso
alle carriere dei medici e dei medici veterinari di polizia

Art. 26. *Requisiti di partecipazione*

Art. 27. *Domanda di partecipazione ai concorsi*

Art. 28. *Commissione esaminatrice*

Art. 29. *Prove d'esame*

Art. 30. *Titoli valutabili*

Art. 31. *Formazione ed approvazione delle graduatorie*

Titolo III

Disposizioni per la disciplina dei concorsi interni

Capo I

Accesso alla carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia mediante concorso interno

Art. 32. *Disposizioni generali*

Art. 33. *Requisiti di partecipazione*

Art. 34. *Bando di concorso*

Art. 35. *Domande di partecipazione*

Art. 36. *Titoli valutabili*

Art. 37. *Commissione esaminatrice*

Art. 38. *Prove d'esame*

Art. 39. *Formazione ed approvazione della graduatoria*

Capo II

Concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto della polizia di stato

Art. 40. *Disposizioni generali*

Art. 41. *Requisiti di partecipazione*

Art. 42. *Bando di concorso*

Art. 43. *Domande di partecipazione*

Art. 44. *Titoli valutabili*

Art. 45. *Commissione esaminatrice*

Art. 46. *Prove d'esame*

Art. 47. *Formazione ed approvazione della graduatoria*

Titolo IV

Disposizioni comuni e finali

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 48. *Disposizioni sulla trasparenza amministrativa*

Art. 49. *Cessazione dall'incarico di componente della Commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza*

- Art. 50. *Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva*
Art. 51. *Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte*
Art. 52. *Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte*
Art. 53. *Adempimenti al termine delle prove scritte*
Art. 54. *Svolgimento delle prove orali*
Art. 55. *Processo verbale delle operazioni di esame*
Art. 56. *Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove*

Capo II

Disposizioni finali

- Art. 57. *Disposizioni finali e di rinvio*
Art. 58. *Clausola di invarianza finanziaria*
Allegato

Decr. 17 luglio 2018 (1).

Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2018, n. 207.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il *decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233*, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e, in particolare, l' *art. 5*, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al relativo albo;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Vista la *legge 1° aprile 1981, n. 121*, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337*, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338*, recante «Ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487* di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il *decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198* recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' *art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246* »;

Visto il *decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334*, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell' *art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78* » e, in particolare, gli *articoli 3*, commi 3 e 4, *5-bis*, commi 1, 2 e 3, *6*, comma 1, lettera b), *31*, commi 3 e 4, e l' *art. 46*, comma 2, ai sensi dei quali con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono individuate le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, ivi incluse le prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, nonché del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il *decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276*, concernente «Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale e al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato»;

Visto il *decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198*, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;

Visto il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante « *Codice dell'amministrazione digitale* »;

Visto il *decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35* e, in particolare, l' *art. 8*, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207*, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della *legge 12 gennaio 2015, n. 2* »;

Visto il *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' *art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle predette carriere dei funzionari della Polizia di Stato, nonché per lo svolgimento del concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto in attuazione dei criteri espressamente indicati dagli *articoli 3*, commi 3 e 4, *5-bis*, commi 1, 2 e 3, *6*, comma 1, lettera b), *31*, commi 3 e 4, e *46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000* ;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Titolo I
Disposizioni generali e comuni
Capo I

Ambito di applicazione e determinazione dei posti disponibili

Art. 1. Concorsi disciplinati dal decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato ai sensi degli *articoli 3*, comma 3, *5-bis*, comma 1, *31, comma 3* e *46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334* (di seguito «decreto legislativo»), nonché del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato ai sensi dell'*art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo*.

Art. 2. Determinazione dei posti disponibili per i concorsi

1. Il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia è stabilito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Titolo II
Disposizioni per la disciplina dei concorsi pubblici
Capo I
Disposizioni generali e comuni

Art. 3. Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente titolo sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) qualità morali e di condotta previste dall' *art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ;
- d) limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell' *art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127* ;
- e) idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alle carriere di cui al presente decreto;
- f) titoli di studio indicati nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo, salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 33;
- g) iscrizione all'albo delle professioni sanitarie, ai sensi dell' *art. 5, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233* , per i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, ove previsto, nonché alle carriere dei medici e dei medici veterinari.

2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che:

- a) sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici;
- b) hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione;
- c) sono stati espulsi da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera per la quale si concorre;
- d) sono sospesi cautelatamente dal servizio a norma dell' *art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3* ; resta ferma la previsione contenuta nell' *art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957* .

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l'accesso che, ai sensi dell' *art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95* , può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell' *art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017* , a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta, delle qualità morali e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4. Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'art. 3:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera d);
- c) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
- d) i documenti prescritti;
- e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito istituzionale della Polizia di Stato (da ora in poi sito) che ha valore di notifica a tutti gli effetti;

- f) il numero, dei candidati da convocare, ai sensi dell'art. 7, per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva;
 - g) le materie oggetto delle prove e la votazione minima da conseguire ove prevista;
 - h) il riferimento al *decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198* che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
 - i) le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione;
 - l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all' *art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487* ed all' *art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito in *legge 9 agosto 2013, n. 98*, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
 - m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
-

Art. 5. Domanda di partecipazione ai concorsi

1. La domanda di partecipazione ai concorsi pubblici deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, con le relative istruzioni, sul sito, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

2. La presentazione della domanda è effettuata mediante iscrizione al sito con le modalità previste dagli articoli 64 e 65 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, come specificato nel bando di concorso. Qualora la presentazione della domanda avvenga ai sensi del richiamato *art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005*, il candidato deve trasmettere l'istanza di partecipazione, firmata digitalmente, ovvero con firma autografa unitamente ad una copia del documento d'identità in corso di validità, attraverso la propria posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel bando di concorso, ovvero mediante apposita funzionalità presente nel sito entro il termine di scadenza del bando.

3. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata a lui intestata per il ricevimento delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso.

4. Il candidato deve stampare la ricevuta di presentazione della domanda completa del relativo codice identificativo e consegnarla, il giorno della prova preselettiva, se prevista, o il giorno di inizio delle prove d'esame, al personale incaricato.

5. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
- e) l'immunità da condanne penali o, eventualmente, le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti;
- f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso, e delle eventuali abilitazioni e specializzazioni richieste;
- g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intende sostenere la prova orale;
- i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all' *art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487* ed all' *art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013* convertito in *legge 9 agosto 2013, n. 98*;
- l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

6. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dall'art. 6 del presente decreto, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all' *art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.

7. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure

tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 6. Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di alcune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, è necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.

2. Si applicano, altresì, le riserve dei posti di cui agli articoli 3, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo, nonché quelle a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all' *art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752* .

3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove d'esame.

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all' *art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487* ed all' *art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69* , convertito in *legge 9 agosto 2013, n. 98* e dalle altre disposizioni speciali di legge.

5. I candidati che superano le prove d'esame devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. La trasmissione è effettuata mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel bando di concorso, ovvero mediante apposita funzionalità presente nel sito. L'omessa presentazione della documentazione entro i termini stabiliti determina la mancata valutazione dei titoli.

6. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

Art. 7. Prova preselettiva

1. Se il numero delle domande di partecipazione a ciascun concorso è superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, è effettuata una prova preselettiva.

2. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie:

a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo;

b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto;

c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria;

d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria.

3. La prova preselettiva può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

4. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui al successivo art. 11 è ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica nonché a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta.

Art. 8. Archivio informatico dei quesiti

1. Presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove preselettive.

2. La formulazione dei quesiti di cui al comma 1 e l'aggiornamento degli stessi è curata dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, anche avvalendosi di società specializzate e di istituti di ricerca operanti nel settore della selezione e della formazione del personale, ovvero attraverso il ricorso ad accordi di collaborazione con le università.

Art. 9. Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

1. L'archivio informatico di cui all'art. 8 contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all'art. 7, comma 1, lettere a), c) e d). Per le materie d'esame indicate all'art. 7, comma 1, lettera b), il numero di quesiti è, complessivamente, di cinquemila per ciascun settore specificato nella tabella 1. Per il settore di Polizia scientifica l'archivio informatico è di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali specificati nella medesima tabella 1.

2. I quesiti hanno un coefficiente di difficoltà pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficoltà è attribuito in sede di formazione dell'archivio della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà e sono elaborati ciascuno come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola è esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficoltà.

3. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.

Art. 10. Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come specificato nel bando di concorso.

2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito sono pubblicate le «Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva».

3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia, a ciascun candidato viene assegnato un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'art. 7, rispettivamente alle lettere a), c) e d).

4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate nella tabella 1.

5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è stabilito dalla commissione esaminatrice e pubblicato sul sito.

6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva di cui all'art. 8 che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficoltà secondo le seguenti percentuali:

- a) 30% - domande facili;
 - b) 50% - domande di media difficoltà;
 - c) 20% - domande difficili.
-

Art. 11. Formazione della graduatoria della prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.

2. La commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione, forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. La graduatoria è pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

3. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane e ne è dato avviso sul sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 12. Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente titolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Per le prove relative alle lingue straniere e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto nelle lingue straniere e, ove non sia già componente, con un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno - comparto ministeri.

5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'art. 14 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 13. Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'art. 7, comma 4, prima delle prove scritte, è sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali prescritti per l'accesso alla carriera per la quale si concorre, di cui al *decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198*, e dei parametri fisici di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207*.

2. I candidati ai concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato sono sottoposti, ove previsto, anche all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

3. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sono sottoposti al solo esame attitudinale diretto ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle diverse carriere dei funzionari.

4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all'art. 7, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, può procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.

5. Il calendario delle convocazioni è pubblicato sul sito.

6. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica» sono pubblicate sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio delle stesse.

7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalità e tempi previsti da apposite «Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicarsi sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio delle prove.

8. Ai fini delle verifiche attitudinali, la commissione di cui all'art. 14, commi 3 e 4, accerta l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui all'art. 14, comma 4, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di cui all'art. 14, comma 3.

9. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.

10. Le modalità con cui sono effettuati gli accertamenti attitudinali sono contenute in specifiche «Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

11. Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, su proposta della commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni delle carriere per le quali il candidato concorre.

12. Il giudizio di non idoneità, espresso dalle commissioni per la verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

13. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive.

14. La documentazione personale attinente ai risultati delle prove di efficienza fisica, psico-fisica e attitudinale è pubblicata nell'area personale di ciascun candidato accessibile sul sito.

Art. 14. Composizione delle commissioni per le prove di efficienza fisica e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.

2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici è composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.

3. La commissione per gli accertamenti attitudinali è composta, anche ai fini dell'espressione del giudizio finale di idoneità o di non idoneità, da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore direttore tecnico superiore.

4. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 8, ultimo periodo, la commissione di cui al comma 3 è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno - comparto ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

6. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e da un segretario aggiunto.

7. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.

Art. 15. Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

2. Nell'ambito delle categorie di titoli indicati negli articoli 19, 24 e 30 del presente decreto, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte, anche con firma digitale, dal presidente e dal segretario, che vengono allegate, anche in formato digitale, ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Il candidato che ha superato le prove scritte, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso, deve inviare, entro il termine di quindici giorni, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione, attraverso un'apposita funzionalità messa a disposizione del sito, ovvero attraverso la propria posta elettronica certificata.

5. La direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza mette a disposizione della commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato.

6. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri:

- a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purché non siano contemporanei;
- b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
- c) tra due o più servizi contemporanei è valutato solo quello più favorevole al candidato.

7. Non sono oggetto di valutazione:

- a) i servizi e i titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o il conseguimento dei quali non è necessariamente richiesta la laurea;
- b) le attestazioni di buon servizio;
- c) le attività svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione;

d) i titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati attraverso idonea documentazione dell'ufficio che li ha conferiti.

Art. 16. Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'art. 31.

2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso. Tale decreto è pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera per la quale hanno concorso.

Capo II

Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia

Art. 17. Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a Consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed è composta da:

- a) due funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
 - b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.
-

Art. 18. Prove d'esame

1. Il concorso è articolato in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

- a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
- b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:

- a) diritto civile;
 - b) diritto del lavoro;
 - c) diritto della navigazione;
 - d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
 - e) nozioni di medicina legale;
 - f) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.
5. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonché dell'informatica.

6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.

8. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.

9. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 19. Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

- A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
 - 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, rilasciato da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;
 - 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
 - 5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;
 - B) titoli professionali, fino a punti 19:
 - 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9;
 - 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell' *art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686* , fino a punti 10.
-

Capo III

Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia

Art. 20. Bando di concorso

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, il bando di concorso deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Art. 21. Domanda di partecipazione ai concorsi

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, i candidati devono indicare nella domanda di partecipazione il settore o il profilo per il quale concorrono, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesto. La partecipazione al concorso è limitata al settore o al profilo indicato.

Art. 22. Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed è composta da:

- a) due funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico;
 - b) due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.
-

Art. 23. Prove d'esame

1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una prova orale. Le materie relative ad ogni ruolo sono indicate nella tabella 1.

2. La commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

4. La prova orale si svolge sulle materie indicate nella tabella 1 e prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso, e dell'informatica.

5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

6. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli di settori diversi da quello della telematica, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova stessa.

8. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 24. Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

- A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
 - 1) diploma di laurea conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;

4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;

B) titoli professionali, fino a punti 19:

1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 7;

2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell' *art. 67 de decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686* , fino a punti 8;

3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.

Art. 25. Formazione e approvazione della graduatoria

1. Nel concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con le medesime modalità di cui all'art. 16, sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e dichiarati i vincitori del concorso.

Capo IV

Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso
alle carriere dei medici e dei medici veterinari di polizia

Art. 26. Requisiti di partecipazione

1. I candidati ai concorsi di cui al presente Capo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, i candidati devono essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale, dell'iscrizione al relativo albo e del diploma di specializzazione in una delle discipline individuate nel bando di concorso.

2. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, i candidati devono essere in possesso della laurea in medicina veterinaria, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo.

3. Resta fermo quanto previsto all' *art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017* .

Art. 27. Domanda di partecipazione ai concorsi

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia i candidati devono indicare nella domanda il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'ordine professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione all'albo.

2. Nella domanda relativa ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, i candidati devono indicare, altresì, il possesso del titolo di specializzazione. Nel caso di possesso di più titoli di specializzazione, i candidati devono specificare quello utile quale requisito per la partecipazione al concorso, compreso tra le specializzazioni individuate nel bando di concorso.

Art. 28. Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice dei concorsi disciplinati dal presente Capo è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed è composta:

a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, da due medici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due docenti universitari o ricercatori universitari. La commissione è integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso;

b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, da un medico veterinario della Polizia di Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due docenti universitari o ricercatori universitari.

Art. 29. Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia consiste in due prove scritte, una di carattere «generale» ed una «specialistica», ed una prova orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica;

b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione indicate nel bando di concorso.

2. La prova orale di cui al comma 1 verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

a) semeiotica e clinica medica;

b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

c) medicina legale e di antropologia criminale;

d) medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;

e) igiene e medicina preventiva.

3. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) prima prova:

1) patologia e semeiotica medica veterinaria;

2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria;

3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

5) fisiopatologia della riproduzione animale;

b) seconda prova:

1) clinica medica veterinaria;

2) clinica chirurgica veterinaria;

3) fisiologia della nutrizione animale;

4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;

5) sanità pubblica veterinaria.

4. La prova orale di cui al comma 3 verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

b) nutrizione ed alimentazione animale;

c) allevamento e patologie degli equini;

d) allevamento, igiene e benessere del cane.

5. Il colloquio di cui ai commi 2 e 4 comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonché dell'informatica.

6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.

8. Nelle prove scritte di cui ai commi 1 e 3, la commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

9. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.

10. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 30. Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria:
 - 1) da 91/110 a 110/110, punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5;
 - 2) 110 con lode, punti 6;
- b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50;
- c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;
- d) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici, valutate come segue:
 - 1) specializzazioni specificate nel bando di concorso, in relazione al punteggio conseguito:
 - a) da 61/70 a 70/70; punti 0,5 per ogni punto, fino ad un massimo di 5 punti;
 - b) 70/70 con lode; punti 6;
 - 2) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici, fino a punti 2;
- e) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari, fino a punti 1,5;
- f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
- g) master universitario, fino a punti 1;
- h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60;
- i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90;
- j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.

Art. 31. Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Con il medesimo decreto sono dichiarati i vincitori del concorso per la copertura dei posti disponibili per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso, in base alla graduatoria di merito redatta per ogni specializzazione. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei sono dichiarati vincitori i restanti candidati nell'ordine della graduatoria generale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita.

3. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati i vincitori, sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

Titolo III
Disposizioni per la disciplina dei concorsi interni
Capo I

Accesso alla carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia mediante concorso interno

Art. 32. Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli ed esami, di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo per l'accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia, riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale.

Art. 33. Requisiti di partecipazione

1. I requisiti per la partecipazione al concorso di cui al presente Capo sono i seguenti:

a) possesso della laurea triennale ad indirizzo giuridico indicata nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo;

b) età non superiore a trentacinque anni. Tale requisito non è richiesto fino all'anno 2026.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che hanno riportato nei tre anni precedenti la data del bando:

a) un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

b) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5.

4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall' *art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53* e, se giudicati idonei, sono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.

5. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 2 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito nella data fissata dal bando di concorso.

Art. 34. Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'art. 33:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

c) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

- d) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito;
 - e) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
 - f) il numero dei posti da riservare ai sostituti commissari;
 - g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell' *art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752* ;
 - h) il riferimento al *decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198* che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;
 - i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
-

Art. 35. Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:

- a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio;
- c) la qualifica rivestita;
- d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave;
- e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a «distinto»;
- f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso;
- g) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame;
- h) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

3. I candidati in possesso dell'attestato di cui all' *art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752* , che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.

Art. 36. Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

- A) titoli di servizio, fino a punti 25:
 - 1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 11;
 - 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6;
 - 3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
 - 4) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;
 - 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
 - 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana», fino a punti 2;
- B) titoli di cultura, fino a punti 6:

- 1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, fino a punti 2;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
 - 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;
 - 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;
 - 6) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
 - 7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
 - 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
2. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
 - c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.
-

Art. 37. Commissione esaminatrice

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.
-

Art. 38. Prove d'esame

1. Il concorso è articolato in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di sei ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
 - a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, ovvero diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale;
 - b) risoluzione di un caso in ambito gestionale - organizzativo al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti lo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato.
3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato ha conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:
 - a) diritto costituzionale;
 - b) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
 - c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
 - d) informatica.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
6. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.

8. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 39. Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
 2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine l'anzianità di servizio, l'anzianità di qualifica e la maggiore età.
 3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
 4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.
-

Capo II

Concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto della polizia di stato

Art. 40. Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli ed esami, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato, riservato ai commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
-

Art. 41. Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo.
 2. Non è ammesso a partecipare al concorso il personale che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo, alla data del bando che indice il concorso.
-

Art. 42. Bando di concorso

1. Oltre ai requisiti previsti dall'art. 41, il bando di concorso deve contenere le prescrizioni di cui alle lettere da a) ad i) dell'art. 34 ad eccezione della lettera g).
-

Art. 43. Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:

- a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio;
- c) la qualifica rivestita e l'anzianità complessiva di effettivo servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- d) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso;
- e) di non aver riportato, nei tre anni precedenti giudizi complessivi inferiori a «distinto»;
- f) di non aver riportato nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
- g) di non aver riportato nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
- h) di non aver riportato nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
- i) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame;
- l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

3. I candidati in possesso dell'attestato di cui all' *art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.

Art. 44. Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

- A) titoli di servizio, fino a punti 25:
- 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 7;
 - 2) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
 - 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;
 - 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 4;
 - 5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana», fino a punti 4.
- B) titoli di cultura, fino a punti 10:
- 1) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 2;
 - 2) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
 - 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;
 - 4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;
 - 5) dottorato di ricerca, fino a punti 2;
 - 6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;

7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

Art. 45. Commissione esaminatrice

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 46. Prove d'esame

1. Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico - amministrativo o gestionale - organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.

3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle seguenti materie:

- a) diritto penale;
- b) diritto processuale penale;
- c) diritto amministrativo;
- d) elementi di diritto dell'Unione europea;
- e) legislazione di pubblica sicurezza;
- f) elementi di contabilità di Stato.

4. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi nella prova scritta.

5. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.

6. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

Art. 47. Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine l'anzianità di servizio, l'anzianità di qualifica e la maggiore età.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.

Titolo IV
Disposizioni comuni e finali
Capo I
Disposizioni comuni

Art. 48. Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, il Presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all' *art. 51 del codice di procedura civile* .

2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

3. Sono, altresì, determinati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialità delle prove.

4. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* , il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal *decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415* .

5. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima conoscibilità dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al presente decreto, la totale accessibilità delle informazioni di carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure concorsuali.

Art. 49. Cessazione dall'incarico di componente della Commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza

1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le mille unità, può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.

3. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario di Polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il Presidente, i componenti ed il segretario dei Comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

Art. 50. Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva

1. I questionari, individualmente sigillati, sono assegnati ai candidati all'atto dell'ingresso, contestualmente al modulo sul quale riportare le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i

candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non è ammesso alcun segno nelle altre caselle.

2. Il Presidente della commissione esaminatrice o un suo componente, ultimato l'ingresso dei candidati, dà lettura delle prescrizioni e delle avvertenze che regolano lo svolgimento della prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione.

3. L'apertura dei plichi consegnati ai candidati è autorizzata dalla Commissione esaminatrice.

4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

5. Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e procede, secondo le «Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva» di cui all'art. 10, comma 2, alla loro acquisizione mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione.

6. La correzione delle schede delle risposte si svolge nella medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza. Per motivi organizzativi la correzione può avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, ferme restando le medesime modalità e garanzie di trasparenza.

Art. 51. Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una unica sede predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.

3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame.

4. Qualora le prove si svolgano in più sedi, la Commissione esaminatrice predispone, nella stessa mattinata, un'unica traccia custodita in una busta sigillata e firmata esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.

5. All'ora stabilita dal presidente della commissione esaminatrice e dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso siano concluse, il presidente invita due candidati a verificare la regolare chiusura della busta contenente la traccia d'esame; quindi procede all'apertura della busta e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro per via informatica della traccia ai presidenti dei comitati di vigilanza, indicando l'orario della dettatura della traccia e di inizio ufficiale della prova d'esame.

Art. 52. Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Nel corso delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

3. I candidati non possono portare carta per scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonché apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono essere consultati i codici, le leggi ed i decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano

stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.

4. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 53. Adempimenti al termine delle prove scritte

1. All'inizio di ogni prova scritta al candidato vengono consegnate due buste per la custodia dell'elaborato e dei dati anagrafici. La procedura per la garanzia dell'anonimato è dettagliata nel bando di concorso e nelle «Disposizioni per lo svolgimento delle prove scritte». L'abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla presenza di testimoni.

2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullità sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, possono assistere alle operazioni.

5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

6. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

8. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al Presidente della commissione esaminatrice, al termine delle prove scritte.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali è prevista un'unica prova scritta.

Art. 54. Svolgimento delle prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.

2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

Art. 55. Processo verbale delle operazioni di esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, è redatto un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della commissione, oltre che dal segretario.

2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

Art. 56. Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua esclusione di diritto dal concorso.

2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerle in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

Capo II Disposizioni finali

Art. 57. Disposizioni finali e di rinvio

1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al Titolo II, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell' *art. 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331* , per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente decreto, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario.

4. Le disposizioni di cui al *decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276* , cessano di applicarsi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 4 si intende riferito alle disposizioni del presente decreto.

6. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*.

Art. 58. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Scarica il file
